



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

## **CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**

### **TRA**

l'Università degli Studi di Foggia (di seguito denominata Università di Foggia), con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, codice fiscale n. 94045260711, rappresentata dal Rettore, Prof. Lorenzo LO MUZIO, nato a Foggia il 12/10/1959, domiciliato per la carica ove sopra;

### **E**

l'Università degli Studi di Salerno (di seguito denominata Università Di Salerno), con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, n. 132, codice fiscale n. 80018670655, rappresentata dal Rettore, Prof. Vincenzo Loia, nato a Portici il 16.12.1961 domiciliato per la carica ove sopra;

Insieme denominate le “**Parti**”

### **PREMESSO**

- che il Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI, art. 34 e seguenti, disciplina tra l'altro la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
- il D.lgs. 21 dicembre 1999, n.517, concernente la “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419”;
- il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”);
- il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” che, all'art.3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- che l'art. 3, c. 7, del suddetto D.I. n. 68/2015 prevede che “le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione”;
- che il predetto D.I. n. 68/2015, “*Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*”, articolo 3, comma 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;



- che il D.I. 13.06.2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. 13.06.2017 n. 402 definisce le "strutture" oggetto di accreditamento sulla base degli standard minimi definiti dall'Osservatorio nazionale della Formazione medica specialistica, come "*strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni inserite nella Rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica*" e prevede le seguenti tipologie di Strutture oggetto di accreditamento: "Strutture di sede" della Scuola di specializzazione; "Strutture collegate" (strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della Rete formativa e sono della stessa specialità della Struttura di sede) e "Strutture complementari", di specialità diverse dalla Struttura di sede, che possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale nonché "Strutture extra rete formativa", sia italiane che estere;
- il D.I. 138/2023, il quale ha modificato e integrato il D.I. 68 citato prevedendo la possibilità di considerare, nel computo del numero minimo dei professori, anche le figure di quelli in convenzione, purché svolgano un'attività superiore al 50%.
- il D.R. rep. n. 667/2023 del 28.09.2023 con il quale è stata approvata l'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo con la conferma, tra le altre e per l'anno accademico 2022/2023, della scuola di specializzazione in Medicina Legale;
- che è volontà dell'Ateneo di Salerno prestare la propria collaborazione ai fini del mantenimento dei requisiti disciplinari della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Foggia, ai sensi dell'art. 3, c. 7, del D.I. 68/2015;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione e ogni atto conseguente non comportano oneri finanziari per le Parti.

### **Art. 2**

Al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione del corpo docente e con l'intento di rafforzare la collaborazione didattica tra i due Atenei, l'Università degli Studi di Foggia si avvale della collaborazione didattica dell'Università degli Studi di Salerno per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Foggia.

### **Art. 3**

L'Università di Salerno mette a disposizione, della Scuola di specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Foggia, al fine di garantire i requisiti disciplinari previsti dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017, il Prof. Alessandro Santurro, Professore Associato, SSD Medicina Legale MED/43, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana", Università degli Studi di Salerno.



#### **Art. 4**

Il diploma di specializzazione viene rilasciato unicamente dall'Università di Foggia.

#### **Art. 5**

L'Università di Salerno conviene che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applichino le disposizioni regolamentari e di prassi per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'area medica dell'Università di Foggia.

#### **Art. 6**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii.

#### **Art. 7**

La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, fermo restando la disponibilità ad assicurare il completamento dei corsi di studio già avviati.

Eventuali aggiornamenti alla presente convenzione, anche in ragione dell'accreditamento delle Scuole di specializzazione in Medicina Legale delle due Università, saranno possibili in forma scritta.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso di almeno sei mesi, da inviare alle altre Parti mediante Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 8**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

#### **Art. 9**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

Salerno,

Foggia,



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Università degli Studi di Salerno

Il Rettore  
Prof. Vincenzo Loia

Università degli Studi di

Il Rettore  
Prof. Lorenzo Lo Muzio